

Spett.le

Città, __/02/2016

Oggetto: le polizze assicurative stipulate da società e riferite ai propri amministratori

In questa informativa s'intendono tratteggiare gli aspetti giuridici e fiscali delle polizze che le società possono stipulare con riferimento ai propri amministratori.

Questi contratti assicurativi:

- a volte coprono il rischio di un danno che incombe sulla società;
- altre volte costituiscono una forma di beneficio concesso all'amministratore, ossia una forma indiretta di retribuzione.

Le conseguenze fiscali (in capo all'amministratore e alla società) differiscono a seconda della tipologia di polizza. Una complicazione operativa è spesso data dal fatto che in una stessa polizza le due componenti coesistono; in questi casi è bene separare nel contratto le due componenti, se non addirittura stipulare polizze diverse, posto che il loro trattamento fiscale, come detto, differisce.

Quando la polizza forma reddito all'amministratore

Come noto, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'incarico di amministratore, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis) del Tuir), devono essere inseriti nel prospetto paga e assoggettati a tassazione e contribuzione.

Tale inquadramento, tuttavia, non è riferibile al professionista, titolare di partita Iva, che ricopre l'incarico di amministratore, posto che in questo caso il reddito è riferibile all'attività di lavoro autonomo. Il caso tipico è l'incarico di amministratore in una società di costruzioni assunto da un ingegnere/architetto/geometra, titolare di partita Iva.

Gli elementi di reddito di lavoro dipendente

Tanto premesso, ai fini del trattamento fiscale dei premi assicurativi e delle conseguenti indennità percepite per le polizze assicurative stipulate dalla società nelle quali l'assicurato è l'amministratore, occorre distinguere la finalità per cui i contratti sono stipulati:

- a) polizze stipulate nell'interesse della società;
- b) polizze stipulate nell'interesse dell'amministratore.

Solo le seconde, come intuibile, formano reddito all'amministratore.

Polizze stipulate nell'interesse della società – rischi professionali

La polizza per rischi professionali (infortuni e morte) costituisce una tutela in relazione alla eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'amministratore o dei suoi eredi, per eventi che possono verificarsi in ragione del mandato di amministratore (rischi professionali). È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito. Talune polizze coprono anche il rischio di incidenti nel percorso abitazione-luogo di lavoro.

Polizza rischi professionali – deducibilità dei premi per la società: i premi pagati dalla società sono deducibili per la società secondo l'ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, co. 2, lett. b) Tuir).

Si fa presente, tuttavia, che la Corte di cassazione, con l'isolata sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, ha affermato che i costi relativi all'assicurazione per infortuni del personale dipendente non possono essere dedotti in quanto non riferibili ad attività o a beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, posto che tale assicurazione è prevista non da una norma di legge bensì da un mero accordo sindacale. Questi costi non sarebbero deducibili, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, in quanto non diretti alla produzione di reddito, né si tratta di spese poste a vantaggio dei lavoratori - come avviene per l'assicurazione Inail – rimanendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

La predetta sentenza (i cui principi sono riferibili in via generale anche alle polizze amministratori) desta forte perplessità, poiché mette in discussione il riconosciuto principio di inerenza delle spese sancito dall'art. 109 del Tuir e da consolidata giurisprudenza della suprema Corte.

Polizza rischi professionali – tassazione in capo all'amministratore: i premi pagati dalla società alla compagnia assicurativa non costituiscono compensi all'amministratore e, pertanto, non sono imponibili in capo al medesimo (Circolare n. 326 del 23.12.1997).

Polizza rischi professionali - indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo per la morte dell'amministratore o l'invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l'amministratore ovvero per i suoi eredi, per via dell'esclusione da tassazione prevista dall'art. 6, comma 2 del Tuir, in relazione a risarcimenti derivanti da invalidità permanente o da morte.

Il trattamento fiscale ora descritto non cambia se beneficiario della polizza per rischio professionale è la società, quando vi sono accordi che prevedono la retrocessione delle indennità agli eredi. Anche in questo caso, infatti, è prevalente l'interesse della società che in questo modo si tutela dal rischio di dover risarcire il danno agli eredi del proprio collaboratore.

Polizza rischi professionali - indennizzo corrisposto alla società beneficiaria: l'indennizzo per infortunio che la società riceve dalla compagnia assicurativa costituisce sopravvenienza attiva tassata ex art. 88, comma 3, Tuir, la quale potrà, tuttavia, dedurre il costo relativo al danno risarcito all'amministratore.

Polizza stipulata nell'interesse della società - responsabilità civile

La finalità di questa polizza è quella di tutelare la società dalla richiesta di risarcimento rivolta da terzi agli amministratori o rivolta direttamente nei confronti della società per eventuali danni economici procurati dall'amministratore con il proprio operato. L'interesse specifico della società alla stipula di tale polizza è quello di consentire all'amministratore di gestire l'azienda con tranquillità e serenità per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci e di tutelare la società, nel caso di danni a terzi, ove quest'ultima sia chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dall'amministratore (Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 9.9.2003).

Polizza responsabilità civile - deducibilità dei premi per la società: i premi pagati sono deducibili secondo l'ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, co. 2, lett. b) Tuir).

polizza responsabilità civile - tassazione in capo all'amministratore: i premi pagati dalla società non costituiscono fringe benefits e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore.

Polizza responsabilità civile - indennizzo corrisposto all'amministratore dalla compagnia di assicurazione: non concorre a formare il reddito trattandosi di una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito dall'amministratore a seguito del risarcimento da questi dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento della propria attività.

Polizza responsabilità civile - indennizzo corrisposto alla società dalla compagnia di assicurazione: concorre a formare il reddito (art. 88, comma 3, Tuir), ma in contropartita sono deducibili le somme corrisposte dalla società al soggetto terzo danneggiato.

Polizza stipulata nell'interesse della società – c.d. key man

La polizza c.d. "temporanea caso morte" ha come assicurato l'amministratore mentre beneficiaria è la società (c.d. polizze Key man – puro rischio). Queste polizze prevedono un'indennità da liquidarsi alla società beneficiaria solo in caso del verificarsi dell'evento assicurato. Assicura la società dal danno derivante dalla perdita di capacità di reddito conseguente al venir meno della figura dell'amministratore dell'azienda e dalla repentina sostituzione di una figura professionale in possesso di un know how specifico. La polizza assicura il "patrimonio umano" costituito dall'amministratore ed è assimilabile, ai fini fiscali, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.

Polizza key man - deducibilità dei premi per la società: la possibilità di dedurre i premi è piuttosto controversa. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, con una risoluzione del febbraio 2005, ha affermato che tali premi mancano del requisito della inerenza. A favore della inerenza di tali costi - con specifico riferimento alle polizze vita - è stato affermato dall'Associazione dottori

commercialisti di Milano che la stipula della polizza assicurativa “ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale minacciati dall’occorrere di tali sinistri” pertanto, il contratto è pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico (Norma di comportamento n. 154 dell’ADC di Milano).

Resta il fatto, tuttavia, che tale deducibilità è talvolta contestata in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle entrate, posto che giungono segnalazioni di avvisi di accertamento in cui viene eccepita la mancanza di inerenza all’attività d’impresa di detti premi assicurativi.

Va detto che, affinché possa sostenersi che tale polizza sia deducibile per la società, è indispensabile che non contenga clausole che consentano, una volta cessato l’incarico di amministratore, di proseguire nel contratto da parte dell’amministratore. A maggior ragione tali clausole non possono essere (in modo chiaramente elusivo) previste “fuori polizza”.

Polizza key man - tassazione in capo all’amministratore: il premio versato dalla società non costituisce compenso in natura per l’amministratore e, quindi, non rientra nella sua base imponibile, poiché quest’ultimo non beneficia di alcun arricchimento patrimoniale dal momento che l’eventuale indennizzo sarà incassato dalla società.

Polizza key man - indennizzo corrisposto alla società dalla compagnia di assicurazione: per la società l’indennizzo percepito costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (art. 88, comma 3, lett. a).

La polizza assicurativa per indennità fine mandato (IFM)

L’indennità di fine mandato è una somma non obbligatoria, salvo sia prevista dall’atto costitutivo della società o stabilita dall’assemblea dei soci, che la società corrisponde agli amministratori alla cessazione del mandato. La società, per evitare di affrontare l’esborso finanziario nell’anno in cui l’indennità deve essere liquidata, può stipulare una polizza per accantonare gradualmente il relativo importo dovuto; la polizza, tra l’altro, consente la rivalutazione del capitale accumulato.

Polizza IFM – tassazione per l'amministratore: i premi versati dalla società nel corso dell'accumulo non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore.

Polizza IFM – incasso della indennità alla fine del mandato: il trattamento fiscale dell'indennità percepita dall'amministratore è differente a seconda se il diritto risulti o meno da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

1. **il diritto all'indennità risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** alla cessazione dell'incarico l'indennità percepita dall'amministratore è soggetta alla conveniente tassazione separata, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 31 del D.L. 201/2011, secondo il quale le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società - il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 - non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente 1.000.000 di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie (cumulo con gli altri redditi dichiarati nel periodo dell'incasso).
2. **il diritto all'indennità non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** l'indennità percepita dagli amministratori alla cessazione del mandato è soggetta a tassazione ordinaria (cumulo con gli altri redditi dichiarati nel periodo dell'incasso).

Polizza IFM – deducibilità in capo alla società: occorre premettere che gli accantonamenti delle quote di competenza annuali sono imputati al conto economico (sono deducibili con le modalità oltre descritte) e andranno a costituire un apposito Fondo al passivo (fondo Indennità di fine rapporto). I premi periodicamente erogati dalla società alla compagnia di per sé non sono deducibili: essi, infatti, non devono essere imputati al conto economico ma devono essere registrati nell'attivo dello stato patrimoniale della società tra le "immobilizzazioni finanziarie". Gli interessi maturati sulla polizza concorrono ogni anno a formare il reddito per la società, in base al principio di competenza temporale.

Tanto premesso, il trattamento fiscale delle somme accantonate annualmente è differente a seconda che il diritto risulti o meno da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

1. **il diritto all'indennità risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** la società deduce in ogni esercizio la quota di IFM di competenza (eventualmente coperta dal punto di vista finanziario mediante il versamento alla compagnia assicurativa);
2. **il diritto all'indennità non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** la società può dedurre l'indennità solo nell'esercizio in cui avviene il pagamento (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 211 del 22 maggio 2008). Tale presa di posizione, non conforme al disposto normativo, è fortemente criticata in dottrina. Secondo l'AIDC le società di capitali che sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori, devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza, a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto (AIDC n. 180.2011).

Polizze stipulate nell'interesse dell'amministratore

La polizza assicurativa può essere uno strumento utilizzato dalla società per attribuire all'amministratore un beneficio ovvero un incentivo; tale situazione si evidenzia in assenza di una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività e il rischio garantito, ovvero nelle ipotesi di solo accumulo di capitale a favore dell'amministratore o dei suoi eredi. Posto che si tratta, come si vedrà, di una forma di retribuzione in natura all'amministratore, è da ritenersi che detta "utilità" debba essere assegnata all'amministratore con delibera dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione se l'amministratore è un consigliere delegato.

Polizza rischi extra professionali - assicurato e beneficiario l'amministratore

Tali polizze coprono i danni derivanti da rischi non riferibili al rapporto di lavoro.

Deducibilità dei premi per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti (sono considerati compensi in natura corrisposti all'amministratore) secondo il principio di cassa (ex art. 95 comma 5 Tuir);

Tassazione in capo all'amministratore: i premi per assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l'amministratore (o i suoi eredi) sono considerati fringe benefits e, pertanto concorrono a formare il reddito dell'amministratore. Assimilabile alla polizza con beneficiario l'amministratore è la polizza vita per rischi extraprofessionali in cui il beneficiario sia la società, ma sia stato sottoscritto un accordo per la retrocessione agli eredi delle stesse somme incassate come indennità. L'esistenza di un accordo fa sì che i premi si configurino come compensi in natura, restando comunque irrilevante per gli eredi l'indennizzo percepito "girato" dalla società (Circolare Agenzia delle entrate n. 326 del 23.12.1997).

Indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo agli eredi per la morte dell'amministratore non costituisce, invece, reddito imponibile per via dell'esclusione prevista dal comma 2, dell'articolo 6, del Tuir, che disciplina le indennità derivanti da invalidità permanente o morte.

Polizza assicurativa in caso di morte a vita intera

La società, a fronte del pagamento di premi per un numero limitato di anni, garantisce con la polizza un capitale assicurato rivalutato alla data del decesso dell'amministratore (anche se avviene successivamente al periodo di accumulo). È prevista normalmente la possibilità di riscatto anticipato da parte dell'amministratore. Si tratta di un benefit per l'amministratore, pertanto:

Deducibilità dei premi per la società: i premi sono deducibili per cassa (ex art. 95 Tuir) in quanto inerenti all'attività, posto che costituiscono una forma di retribuzione all'amministratore.

Tassazione in capo all'amministratore: i premi per l'assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l'amministratore sono considerati fringe benefits

e, pertanto, concorrono a formare il reddito dell'amministratore e devono essere inseriti nel prospetto paga nel periodo di paga in cui vengono versati dalla società.

Indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo agli eredi per la morte dell'amministratore non costituisce reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si inviano cordiali saluti.

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	Norme e provvedimenti
	Prassi agenzie fiscali e altri enti
	Dottrina
Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
 Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Alert n.
Anno 2016	
Le polizze assicurative stipulate da società e riferite ai propri amministratori	02/2016
Certificazioni delle ritenute d'acconto operate nel 2015. Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate. Pesanti sanzioni per il ritardo	01/2016
Anno 2015	
Spese dei professionisti in trasferta su incarico della società – Modalità di fatturazione	07/2015
La fattura semplificata – Meno adempimenti e maggiore velocità	06/2015
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	05/2015
Operazioni nei confronti di soggetti in Black List	04/2015
Prestazioni lavorative da parte di soggetti terzi	03/2015
Fattura di acquisto non ricevuta - comportamento da tenersi	02/2015
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali – segnalazioni	01/2015
Anno 2014	
Fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni	04/2014
Mod. 730 con credito Irpef chiesto a rimborso sup. a € 4.000,00	03/2014
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	02/2014
Obbligo di indicazione nel Modello unico dei beni e delle attività	01/2014
Anno 2013	
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali	07/2013
Oneri deducibili e detraibili anno 2013	06/2013
Profili penali derivanti da documenti o dichiarazioni false	05/2013
Consegna ricevuta telematica trasmissione dichiarazioni fiscali	04/2013
Finanziamenti erogati dai soci	03/2013
IMU estera (IVIE) e attività finanziarie all'estero (IVAFAE)	02/2013
Documentazione oneri deducibili	01/2013